

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 24 settembre 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Aracu, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emenenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bielli, Biondi, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cammarata, Ceremigna, Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contento, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Diana, Dozzo, Fanfani, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Lazzari, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Mazzoni, Miccichè, Michellini, Milioto, Molgora, Motta, Mussi, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Sergio Rossi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Aracu, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emenenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cammarata, Ceremigna, C'è, Cicu, Cima, Cola, Contento, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Diana, Dozzo, Fanfani, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa,

Lazzari, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Mazzoni, Miccichè, Michellini, Milioto, Molgora, Motta, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Sergio Rossi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 settembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SANTORI: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (4299);

PEZZELLA ed altri: « Riordino della legislazione in materia portuale » (4300);

MOLINARI: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale per la determinazione della buonuscita in favore dei dipendenti pubblici » (4301).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 23 settembre 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente pro-

In data 23 settembre 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

LETTIERI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Raffaele Ciriello » (Doc. XXII, n. 14).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 4 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interpellanza ILLY ed altri n. 2/00622 nella seduta dell'Assemblea del 13 febbraio 2003, concernente la gestione del molo VII del porto di Trieste.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per le pari opportunità.

Il ministro per le pari opportunità, con lettera del 4 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione BOLOGNESI ed altri n. 8/00038, approvata dalla Commissione per l'infanzia il 26 marzo 2003, concernente le adozioni internazionali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione per l'infanzia, competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera dell'8 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione GRILLO ed altri n. 8/00048, approvata dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 2 luglio 2003, concernente il riacquisto di acquavite detenuta dai produttori per conto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 18 settembre 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Coassolo Torinese (Torino), Sarmato (Piacenza), Carasco (Genova), Castropignano (Campobasso) e del consiglio provinciale di Parma.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto le-

gislativo recante attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (278).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 3 novembre 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati, nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 settembre 2003, a pagina 4, nell'assegnazione delle proposte di legge numeri 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174 e 4175 deve intendersi previsto anche il parere della XI Commissione.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 19 AGOSTO 2003, N. 220, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
SPORTIVA (4268)*

(A.C. 4268 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Principi generali).

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordina-

mento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

ARTICOLO 2.

(Autonomia dell'ordinamento sportivo).

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;

d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i

tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

ARTICOLO 3.

(Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria).

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà ai sensi del comma 3.

5. Alla luce del disposto di cui all'articolo 1, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, tenuto conto dell'eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere, il Comitato olimpico nazionale italiano, su proposta della Federazione competente, adotta i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4268 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « tra gli ordinamenti di cui al comma 1 » sono sostituite

dalle seguenti: « tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica » e la parola: « effettiva » è soppressa.

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive »;

al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile ».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: « tribunale amministrativo regionale » sono inserite le seguenti: « del Lazio »;

al comma 4, dopo le parole: « tribunale amministrativo regionale del Lazio » sono inserite le seguenti: « con sede in Roma » e le parole: « ai sensi del comma 3 » sono soppresse;

il comma 5 è soppresso.

(A.C. 4268 – Sezione 3)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Principi generali).

Sopprimerlo.

- 1. 2.** Siniscalchi, Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni.

Al comma 2, sostituire le parole da: di rilevanza fino alla fine del comma, con le seguenti: di valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva.

- 1. 1.** Burtone.

ART. 2.

(Autonomia dell'ordinamento sportivo).

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Burtone, Mantini, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Bellillo, Milana, Cento, Rusconi, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ordinamento sportivo aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi generali dello Stato e della sua Costituzione,

- 2. 5.** Rizzo, Bellillo, Mantini, Milana, Rusconi, Colasio, Mosella, Bonito, Lolli, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Cento, Bulgarelli.

Sopprimere il comma 2.

- 2. 2.** Burtone.

Al comma 2, dopo le parole: secondo le previsioni *aggiungere le seguenti:* e per le violazioni.

2. 6. Bonito, Lolli, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Rizzo, Bellillo, Mantini, Milana, Rusconi, Colasio, Mosella, Cento, Bulgarelli.

Al comma 2-bis, dopo le parole: sono escluse *aggiungere le seguenti:* , a far data dal campionato di calcio 2004-2005.

2. 3. Pisapia.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo sono composti da magistrati o avvocati iscritti all'albo degli avvocati, nominati dalla giunta del CONI, su designazione del Consiglio di Stato. L'organo federale competente alla vigilanza sui bilanci societari è composto da magistrati contabili nominati dalla Giunta del CONI su disposizione della Corte dei Conti. All'attuazione del presente comma si provvede mediante apposito regolamento da emanare a cura del Ministero vigilante sullo sport, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. 7. Milana, Mantini, Rusconi, Colasio, Mosella, Lolli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Procedimento sportivo) – 1. Il procedimento sportivo deve essere definito entro trenta giorni dalla contestazione dei fatti.

2. Esaurita la procedura di fronte agli organi di giustizia federale, per i provvedimenti di cui all'articolo 12, secondo comma, dello statuto del CONI, è ammesso ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato, che deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla proposizione del ricorso.

3. Tutte le disposizioni dell'articolo 12 del vigente statuto del CONI incompatibili con il disposto di cui al presente articolo sono abrogate.

2. 01. Pisapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Composizione e competenze della Camera di conciliazione e arbitrato)

– 1. La Camera di conciliazione e arbitrato è composta di magistrati a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, da professori ordinari o associati in materie giuridiche e avvocati in pensione, designati dal primo presidente della corte di cassazione per un triennio, rinnovabili un'unica volta. I costi per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato sono a carico del CONI.

2. Tutte le vertenze federali, statutariamente devolute a collegi arbitrali, in attuazione delle singole clausole compromissorie, vengono attribuite alla camera di conciliazione e arbitrato.

3. Tutte le disposizioni dell'articolo 12 del vigente statuto del CONI incompatibili con il disposto di cui al presente articolo sono abrogate.

2. 02. Pisapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Incompatibilità) – I magistrati ordinari in servizio non possono far parte, dal 1° gennaio 2004, di commissioni giudicanti delle federazioni sportive nazionali.

2. 03. Pisapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. I componenti degli organi di giustizia delle federazioni spor-

tive sono nominati dalla giunta nazionale del CONI su proposta delle singole federazioni.

2. La carica di componente degli organi di giustizia sportiva dura quattro anni e non è revocabile né rinnovabile.

3. Non possono essere nominati componenti degli organi di giustizia sportiva i magistrati dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato.

2. 04. Lolli, Milana, Bonito, Mantini, Colasio, Siniscalchi, Rizzo, Cento, Mosella.

ART. 3.

(Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria).

Sopprimerlo.

3. 9. Bulgarelli, Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Siniscalchi, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni.

Sopprimere il comma 1.

3. 10. Bonito, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Esauriti i gradi della giustizia sportiva e.

3. 11. Cento, Bonito, Lolli, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Mantini, Milana, Rusconi, Colasio, Mosella, Rizzo, Bellillo, Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: patrimoniali.

3. 12. Milana, Mantini, Rusconi, Colasio, Mosella, Bonito, Lolli, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Rizzo, Bellillo, Cento, Bulgarelli.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3. 1. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Sopprimere il comma 2.

*** 3. 2.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Sopprimere il comma 2.

*** 3. 3.** Burtone.

Sopprimere il comma 2.

*** 3. 13.** Siniscalchi, Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma con le seguenti: al Consiglio di Stato.

3. 6. Pisapia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma con le seguenti: ai tribunali amministrativi regionali secondo i seguenti criteri: il tribunale amministrativo regionale con sede a Milano è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna; il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna; il tribunale amministrativo regionale con sede a Bari è competente per le questioni

attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.

Conseguentemente, al comma 4:

sostituire la parola: quello con la seguente: quelli;

sostituire le parole: del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma *con le seguenti:* dei tribunali amministrativi regionali indicati al comma 2.

3. 4. Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Lussana

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma *con le seguenti:* ai tribunali amministrativi regionali secondo i seguenti criteri: il tribunale amministrativo regionale con sede a Milano è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Aosta, Torino, Milano, Trento, Bolzano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna; il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Firenze, Perugia, Ancona, Cagliari, Roma, L'Aquila, Campobasso; il tribunale amministrativo regionale con sede a Bari è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Napoli, Potenza, Bari, Catanzaro, Palermo.

Conseguentemente, al comma 4:

sostituire la parola: quello con la seguente: quelli;

sostituire le parole: del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma *con le seguenti:* dei tribunali amministrativi regionali indicati al comma 2.

3. 5. Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3. 14. Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni, Siniscalchi, Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 7.** Pisapia.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 8.** Burtone.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 15.** Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Siniscalchi, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, trovano applicazione fino al completo esaurimento dei processi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 01. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

(A.C. 4268 — Sezione 4)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

All'articolo unico del disegno di legge di conversione, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni di cui alla presente legge di conversione trovano applicazione fino al 30 giugno 2004.

Dis. 1. 1. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

(A.C. 4268 - Sezione 5)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

preso atto della discussione sviluppata in Aula e delle posizioni espresse dai gruppi parlamentari;

considerato che la disciplina contenuta nel decreto-legge non può rispondere all'esigenza ormai non più eludibile di pervenire in tempi ragionevolmente brevi ad una regolamentazione organica del fenomeno sportivo, attesa l'importanza sociale dello sport ed il rilievo economico ormai da esso assunto nella dimensione professionistica,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un disegno di legge per la organica disciplina dell'ordinamento sportivo nazionale secondo il principio di autonomia ed al fine di favorire lo sviluppo solidale dell'attività sportiva nel nostro Paese.

9/4268/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Lolli, Milana, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Magnolfi, Lucidi, Kessler, Mancini, Rizzo, Bellillo, Cento, Mosella, Burtone, Rusconi, Santulli, Gironda Viraldi.

La Camera,

premesso che:

dal dibattito nella Commissione di merito ed in Aula è emersa l'esigenza di porre mano ad una riforma strutturale della giustizia sportiva;

tale riforma non può prescindere dal garantire le regole del giusto processo:

il contraddittorio tra le parti, il diritto di difesa e soprattutto la terzietà ed imparzialità dei giudici,

impegna il Governo

a provvedere in tempi rapidi affinché si approvi una riforma della giustizia sportiva che stabilisca una composizione degli organi che preveda la presenza di *ex* magistrati o avvocati iscritti all'Albo degli avvocati, nominati dal CONI su designazione, rispettivamente, degli organi di autogoverno della magistratura e dei consigli dell'ordine, e la presenza di magistrati contabili su designazione della Corte dei conti per quanto attiene alla composizione degli organi federali di vigilanza sui bilanci delle società sportive professionistiche.

9/4268/2. (*Ulteriore formulazione*). Tanzilli.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento in tempi ragionevolmente brevi, dall'approvazione della legge di conversione del decreto-legge in esame, un disegno di legge per un'organica disciplina dell'ordinamento sportivo nazionale che garantisca l'autonomia dello stesso e, in particolare, la celerità della giustizia sportiva, nonché l'autonomia, l'indipendenza e la terzietà degli organi competenti, prevedendo altresì che non ne facciano parte magistrati civili, penali e amministrativi in servizio.

9/4268/3. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pisapia, Santulli, Gironda Veraldi.

La Camera,

premesso che:

la discussione sviluppata nella competente Commissione ed in Aula ha

evidenziato la necessità di una urgente riforma strutturale della giustizia sportiva;

il comparto dello sport svolge un ruolo fondamentale per funzione educativa, numero di appassionati coinvolti, importanza sociale ed economica del settore;

alcune società professionistiche di calcio, e tra queste l'Atalanta Bergamasca Calcio, hanno sempre rispettato, nell'arco della loro storia centenaria, i principi della lealtà sportiva e le regole imposte dall'ordinamento sportivo nazionale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un disegno di legge finalizzato alla disciplina organica dell'ordinamento sportivo nazionale, garantendo, nel rispetto del principio dell'autonomia, una partecipazione con pari dignità a tutte le società regolarmente iscritte ai diversi campionati.

9/6268/4 Jannone.

La Camera

impegna il Governo

affinché negli stadi di calcio non si ripetano più fatti incresciosi, se non addirittura luttuosi, come attualmente accade;

valutando l'esempio degli stadi anglosassoni dove i gruppi di tifosi organizzati e alcuni *clubs* sono stati coinvolti nel mantenimento dell'ordine pubblico con risultati positivi,

si inseriscano norme di responsabilizzazione dei tifosi sotto forma di cooperative e associazioni di volontariato;

contribuiscano al mantenimento dell'ordine pubblico negli stadi e al rispetto della legge, onde prevenire situazioni incresciose o di pericolo, in collaborazione con le forze dell'ordine.

9/6268/5 Giulio Conti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative del Governo volte a consentire il ricalcolo delle sanzioni commesse al superamento delle quote latte)

MARRAS, MASSIDDA, VITALI, CUCCU, BLASI, ZAMA, MISURACA, AMATO, FALICA, CALIGIURI, GIUDICE, MARINELLO, NUVOLI, SAVO, LECCISI e GIOACCHINO ALFANO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto-legge n. 49 del 2003, convertito dalla legge n. 119 del 2003, in materia di quote latte, era stato previsto un trattamento di favore per gli allevamenti afflitti dal problema del morbo della « lingua blu » e dal conseguente divieto di movimentazione dei capi, in relazione al superamento delle quote latte assegnate per la campagna 2002-2003;

viceversa l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) non ha ritenuto di dover valutare questa situazione di svantaggio nei termini previsti dal decreto-legge n. 49 (articolo 9, comma 3; articolo 10, comma 30), comminando multe che per regioni colpite dal morbo della « lingua blu » sono state pari a: 3 milioni e 348 mila euro per la Sardegna; 19 milioni di euro per la Puglia; 5 milioni di euro per la Sicilia; 1,3 milioni di euro per la Campania; 540.000 euro per la Basilicata; 4 milioni di euro per il Lazio; 90.000 euro per la Calabria e 65.000 euro per la Toscana: va osservato che Calabria e Toscana avrebbero pagato un conto assai più salato se, ai sensi decreto-legge n. 49 del 2003, non avessero potuto compensare le quote con le proprie zone montane o svantaggiate;

il tribunale amministrativo regionale del Lazio, cui gli allevatori sardi avevano inviato richiesta di sospensiva, evidenziando la situazione descritta, l'ha rigettata, con la conseguenza che gli allevatori sono stati costretti a pagare, anche al fine di evitare le pesanti sanzioni previste per i ritardatari;

la vicenda in oggetto rischia di danneggiare fortemente la capacità economica degli allevatori in diverse regioni —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di consentire il ricalcolo delle sanzioni nei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 49 del 2003, provvedendo alla restituzione delle somme che gli interroganti ritengono illegittimamente determinate e percepite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

(3-02684)

(23 settembre 2003)

(Sezione 2 – Politica del Governo in materia previdenziale)

INNOCENTI, CORDONI, AGOSTINI, GASPERONI, GUERZONI, MOTTA, NIGRA, BUFFO, TRUPIA e RUZZANTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

da settimane si susseguono dichiarazioni di autorevoli esponenti del Governo che preannunciano l'intenzione dell'Esecutivo di voler modificare la legislazione in materia previdenziale, efficacemente riformata nel 1995 dalla cosiddetta « legge

Dini » e completata con interventi successivi nel 1997, evidenziando difformità di orientamenti nella maggioranza, sia per quanto concerne le modalità dell'intervento legislativo, sia per le finalità delle misure prospettate, sia, infine, per il merito stesso delle modifiche che si vorrebbero introdurre;

confrontando le posizioni esposte dal Ministro interrogato con quelle esposte dal Ministro dell'economia e delle finanze e dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, l'opinione pubblica e, in primo luogo, i lavoratori e il mondo delle imprese non sono in alcun modo in grado di valutare se l'annunciata riforma sarà contenuta nella legge finanziaria per il 2004 o nella delega previdenziale all'esame del Parlamento, se l'obiettivo è quello di reperire risorse per « far cassa » o se sono sottese supposte motivazioni di equilibrio del sistema — nonostante, comunque, le difformi conclusioni della commissione ministeriale Brambilla — o se, ancora, sarà incentrata su strumenti volti a incentivare il rinvio del pensionamento o su un perentorio innalzamento dell'età pensionabile;

tale situazione sta producendo un diffuso clima di incertezza tra i lavoratori, che rischia di tradursi in un incontrollato aumento delle domande di pensionamento: fenomeno questo che potrebbe comportare significativi squilibri finanziari agli enti previdenziali —:

se non ritenga opportuno, al fine di restituire certezza giuridica ed economica al sistema previdenziale e alle legittime aspettative dei lavoratori, abbandonare ogni intenzione di stravolgere la normativa richiamata e concentrare l'azione di Governo sui più significativi punti del disegno di legge delega, consentendo il definitivo avvio della previdenza complementare e il rafforzamento del trattamento previdenziale per i giovani lavoratori e per le nuove figure contrattuali, garantendo, infine, il principio della volontarietà e dell'autonomia delle parti nell'utilizzo del trattamento di fine rapporto ai fini della pre-

videnza integrativa, abbandonando definitivamente l'ipotesi della decontribuzione.
(3-02691)

(23 settembre 2003)

(Sezione 3 — Iniziative del Governo in materia di esposizione nelle scuole di simboli religiosi)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

come ha autorevolmente sostenuto il Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988, « il crocifisso, per i principi che evoca, fa parte del patrimonio storico del nostro Paese » e le norme del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in cui si prevede l'esposizione obbligatoria del crocifisso nelle scuole, sono ancora vincolanti e vigenti;

è notizia di questi giorni che in un paese degli Abruzzi, Ofena, in provincia de L'Aquila, è stato appeso alla parete di una classe primaria della scuola elementare frequentata dal figlio dell'oramai noto Adel Smith, fondatore dell'Unione mussulmani d'Italia, un simbolo islamico di forma rotondeggiante con incisi al suo interno dei versetti, che offendono e che sono palesemente contrari alla religione cattolica, ossia la 112esima sura del Corano, che recita testualmente: Allah è unico, Allah è l'assoluto, non ha generato e non è stato generato, nessuno è uguale a lui;

questa iniziativa, presa dai dirigenti scolastici con il beneplacito dei docenti per cercare di andare incontro alle istanze di uno dei genitori di fede islamica, per i bambini che frequentano la scuola è l'ennesimo esempio, purtroppo non isolato ma anzi con numerosi precedenti in altre scuole del nostro Paese, di una battaglia anticristiana e antitradizionalista, che mira a sfaldare l'unione e la cultura dei nostri popoli. Infatti, cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, significa unicamente svuotare di significato i principi su cui si fonda la nostra società —:

quali provvedimenti il Governo intenda prendere per fare chiarezza una volta per tutte su quelli che, ad avviso degli interroganti, costituiscono veri e propri abusi che, di volta in volta, vengono commessi dai dirigenti scolastici, imponendo, finalmente, il rispetto della legge e adottando sanzioni disciplinari nei confronti dei presidi e degli insegnanti, che decidono di contravvenire alle normative vigenti e, in particolar modo, di andare contro a quelli che sono i principi e i valori insiti nella tradizione religiosa e culturale del nostro Paese. (3-02689)

(23 settembre 2003)

(Sezione 4 — Iniziative per risolvere la questione dell'immissione in ruolo dei docenti precari)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

dopo la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del luglio 2003, relativa alle graduatorie permanenti che cancellava i 18 punti per i cosiddetti precari storici, il Governo ha annunciato un disegno di legge che avrebbe dovuto risolvere la questione definitivamente;

il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri scontenta tutti i diretti interessati e non risolve il nodo di fondo del precariato;

ha certamente inasprito i contrasti e complicato la vicenda la scelta del Governo di non procedere, per ben due anni di seguito, alle assunzioni a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti dei docenti;

nonostante nel disegno di legge si faccia riferimento ad immissioni in ruolo, si apprende dalla stampa che non sono state autorizzate neanche le ventunomila assunzioni annunciate a gran voce, che sarebbero comunque ben poca cosa a fronte dei centomila posti vacanti;

se non si sbloccano le assunzioni il disegno di legge governativo determinerà soltanto di rendere eterna la condizione di precario della scuola;

risulta evidente che il precariato della scuola non è solo frutto di scelte sbagliate e confuse in materia di punteggi, ma si inserisce con coerenza nelle scelte politiche di questo Governo in materia di reclutamento lavorativo *tout court*;

la razionalizzazione delle assunzioni e la necessità di smaltire la copiosa schiera dei precari richiederebbe anche la non attivazione dei corsi delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per le abilitazioni nella classi di concorso, per le quali risultano più affollate le relative graduatorie;

la serenità dei docenti e la certezza delle regole sono fondamentali per l'andamento della didattica, per il funzionamento della scuola e per un corretto percorso dei singoli studenti, nelle singole classi delle singole istituzioni scolastiche che costituiscono la rete nazionale —:

se esista all'interno del progetto di finanziamento della scuola un piano relativo alle immissioni in ruolo, quali siano i tempi e le quantità previste. (3-02690)

(23 settembre 2003)